

029 / 333

Al Presidente del Consiglio

Daniele Leodori

Sede

Oggetto: applicazione del principio dell'equo compenso per prestazioni rese da professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalla società controllate dalla stessa.

Visto che

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, all'articolo 24, comma 8, ha previsto che i compensi spettanti agli affidatari degli incarichi, inerenti lo svolgimento della progettazione e delle attività tecniche ad essa connesse, devono essere commisurati al livello quantitativo delle prestazioni e delle attività, con il divieto, per le stazioni appaltanti, sia di condizionare la corresponsione al finanziamento dell'opera progettata sia di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;
- l'articolo 19 quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, ha introdotto nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), l'articolo 13 bis, per disciplinare l'equo compenso e le clausole vessatorie;
- al comma 4 dell'articolo 13 bis della l. 172/2012 sono stati definiti: 1) equo compenso, quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal Regolamento adottato con decreto del Ministero della giustizia; 2) clausole vessatorie, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;

- il comma 10 dell'articolo 13 bis della l. 172/2012 prevede che, in presenza di un'accertata non equità del compenso e di una clausola che risulti vessatoria, il giudice adito dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dallo specifico regolamento adottato dal Ministro della giustizia con proprio decreto;
- il comma 2 dell'articolo 19 quaterdecies ha esteso, in quanto compatibile, l'applicazione della disciplina dell'equo compenso, prevista per le prestazioni professionali degli avvocati, alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), anche iscritti in ordini e collegi, i cui parametri sono stabiliti con i relativi decreti ministeriali;
- il comma 3 dell'articolo 19 quaterdecies ha stabilito che la pubblica amministrazione in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della l. 172/2017;

Premesso che

- con le citate disposizioni si intende richiamare l'attenzione sul fenomeno che, negli ultimi anni e successivamente all'abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto le pubbliche amministrazioni corrispondere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste;
- alcune regioni sono già intervenute per dettare specifici indirizzi in materia di acquisizione di servizi professionali nelle relative procedure di affidamento indette dall'amministrazione regionale e dagli enti da essa dipendenti, sia per rendere effettiva l'applicazione del principio dell'equo compenso sia per vietare clausole vessatorie che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista;
- anche la Regione, gli enti strumentali e le società controllate, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 19 quaterdecies, debbono riconoscere il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali e garantire, nelle relative procedure di affidamento, l'applicazione del principio dell'equo compenso;

impegna

la Giunta regionale ad adottare, nell'affidamento e nell'esecuzione degli incarichi conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, appositi atti di indirizzo volti a garantire ai professionisti incaricati compensi equi, che tengano conto dei parametri fissati per le diverse professioni dagli appositi regolamenti adottati dai rispettivi Ministeri, nonché a evitare l'utilizzo delle clausole vessatorie di cui all'articolo 13 bis della l. 247/2012.

Roma, 24 settembre 2018

Cons. Eleonora Mattia